

# *La sorveglianza sanitaria e la protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto*

A.S.L. TO4



**Anna Marina FARRO**

**D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169**

Approvazione delle norme regolamentari per l'attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata con decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e la l'asbestosi

**D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124**

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Capo VIII

Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi

**D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277**

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212

Capo III

**PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI  
ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO DURANTE IL LAVORO**

**D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257**

**Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro**

**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

**Capo III**

**Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 304**

### **Abrogazioni**

**1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:**

**a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;**

....

**c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.123;**

**d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 249**

### **Valutazione del rischio**

- 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.**
- 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:**
  - a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;**
  - b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;**
  - c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;**
  - d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.**

## **D.Lgs. 277/91 - art. 29**

- 1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto.**
- 2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.**
- 3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.**
- 4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.**

## **D.P.R. 1124/65 - art. 157**

I lavoratori,

**prima** di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque **non oltre cinque giorni** da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse,

debbono essere sottoposti a visita medica, a cura e a spese del datore di lavoro, da eseguirsi dal medico di fabbrica ... secondo le modalità di cui agli artt. 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.

Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro.

## **D.Lgs. 257/06 - art. 59-quinquiesdecies**

1. Fermo restando l'articolo 59-*quinquies*, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) **prima** di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

b) **periodicamente, almeno una volta ogni tre anni** o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

c) **all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione**, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

d) **all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto**. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.

**D.Lgs. 81/08 - art. 259**

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, **prima** di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, **almeno una volta ogni tre anni**, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

**2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.**

## **D.P.R. 1124/65 - art. 160**

La visita medica ... comprende, oltre l'esame clinico, anche una **radiografia del torace** comprendente l'intero ambito polmonare

### **DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 21.01.1987**

...ritenuto che l'esposizione a radiazioni a scopo diagnostico deve ... essere ridotta, ... e che esistono invece numerosi indicatori non radiologici che possono integrare gli accertamenti per patologia da asbesto

*Decreta:*

nelle visite mediche **periodiche** ..., gli accertamenti radiologici previsti ...sono sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori:

1. corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;
2. siderociti nell'espettorato;
3. rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;
4. insufficienza ventilatoria restrittiva;
5. compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas.

## **D.Lgs. 81/08 - art. 259**

**3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché **esami della funzione respiratoria.****

**4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la **citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.****

**D.P.R. 1124/65 - art. 157**

**Non possono essere assunti**

**o**

**permanere nelle lavorazioni su indicate  
i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da  
asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase  
attiva, anche se iniziale.**

**Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione  
..., il lavoratore può richiedere con istanza motivata  
all'Ispettorato del lavoro territorialmente  
competente un nuovo accertamento, avente carattere  
definitivo, da eseguirsi collegialmente**

**D.P.R. 1124/65 - art. 162**

**I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda personale.**

**Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art. 157**

**.....**

**L'abbandono della lavorazione deve avvenire  
**entro otto giorni**  
dalla data in cui il datore di lavoro  
viene a conoscenza del risultato degli accertamenti**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 42**

### **Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica**

- 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica **adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.****
- 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 40**

### **Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale**

- 1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in [ALLEGATO 3B](#).**

[segue](#)

## **D.Lgs. 626/94 - art. 16**

- 1. La sorveglianza sanitaria é effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.**
- 2. La sorveglianza di cui al comma 1 é effettuata dal medico competente e comprende:**
  - a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;**
  - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.**
- 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.**

**D.Lgs. 81/08 - art. 41**

**1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:**

**a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6**

**b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 41**

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.

## **D.Lgs. 81/08 - art. 41**

3. Le visite mediche di cui al comma 2 **non** possono essere effettuate:
  - a) in fase preassuntiva;
  - b) per accertare stati di gravidanza;
  - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell' [ALLEGATO 3A](#) e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

## **D.Lgs. 81/08 - art. 41**

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a) idoneità;
  - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c) inidoneità temporanea;
  - d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. **Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.**
9. **Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 260**

### **Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio**

- 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).**
- 2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma 1.**
- 3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.**
- 4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 243**

### **Registro di esposizione e cartelle sanitarie**

- 1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.**
- 2. Il medico competente, ..., provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio ...**
- 3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali ....**
- 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.**
- 5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.**
- 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 243**

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
  - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e **comunica loro ogni tre anni**, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
  - b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro ...;
  - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
  - d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali ..., nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
7. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, ...
8. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

## **D.Lgs. 81/08 - art. 261**

### **1. Mesoteliomi**

- 1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 244, comma 3**

- 3. Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:**
  - a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);**

## **art. 2103 c.c.**

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.

## **D.P.R. 1124/65 - art. 172**

**Il lavoratore che  
RIFIUTI**

**di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste  
dagli artt. 157 e seguenti,**

**NON può continuare ad essere adibito  
alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 59**

**Sanzioni per i lavoratori**

**1. I lavoratori sono puniti:**

**a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per  
la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. ... i)**



**i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto  
legislativo o comunque disposti dal medico competente.**

## **D.P.R. 1124/65 - art. 175**

**Il datore di lavoro,  
che OMETTA di far sottoporre i propri dipendenti agli accertamenti medici  
prescritti,  
o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da  
silicosi o asbestosi associate a tubercolosi ...,  
è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a  
lire otto milioni per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la  
predetta violazione**

## **D.Lgs. 81/08 - art. 262**

**Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

**1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:**

**f) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a  
12.000 euro per la violazione degli articoli .... 259, commi 1, 2 e 3**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**